



**Comune di Alessandria della Rocca**  
**Libero Consorzio Comunale**

Ordinanza Sindacale n° 16 del 26/04/2024

**Oggetto: Misure di Prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia – per gli interventi di ripulitura degli apprezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.**

**IL SINDACO**

**Richiamati:**

-la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

**Viste:**

-la Legge regionale 31 agosto 1998 n.14 che dispone le norme in materia di protezione civile;

-il D.Lgs. n.112/1998, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii;

-la Legge regionale 6 Aprile 1996 n. 16 che dispone:

\*all'art. 33 l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;

\*all'art. 42 "Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza;

-la Legge Nazionale n° 353 del 21/11/2000 "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi"

-la Legge regionale. 14 Aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16/96

"Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".

-il D. del 4 giugno 2008 n. 297 con il quale il Presidente della RS , anche al fine di limitare il rischio di propagazione degli incendi, ha emanato direttive ai comuni per disciplinare le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole;

-la Circolare Regione Sicilia — Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.2008 prot.n° 1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile - Impiego del Volontariato -Indirizzi Regionali — art.108 D. Lgs n. 112/98".

-il Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole (redatto -ai sensi dell'art. 40 L.R. n.16 del 11/04/1996— Approvato con delibera CC n. ro 47 del 25/10/2007).

-le ulteriori disposizioni di leggi nazionali e regionali in materia;

**Visti** gli artt. 423,423 bis, e 449 del C.P.;

**Considerato** che questa Amministrazione in data 16.05.2017 ha sottoscritto il protocollo di collaborazione (e di indagini) con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca in materia di incendi;

**Visto IL D.A. n. 114 /GAB prot. n. 30105 del 15/03/2024 della REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE L'ASSESSORE con quale il Dirigente generale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha inoltrato all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente lo schema di decreto inerente l'individuazione delle date di apertura e chiusura della stagione antincendio 2024, condiviso dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile;**

**RITENUTO in ossequio a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, di dover indicare le date di apertura e chiusura della campagna antincendio boschivo per l'anno 2024; DECRETA 1. La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre.**

**Vista** la Circolare n. 34283 del 10 aprile 2024 dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea- Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale acquisita 11/04/2024 con

prot. gen. n. 0004837, a firma del Dirigente Generale, avente ad oggetto legge 16 gennaio 2024, n.1 recante legge di stabilità regionale 2024 -2026 - Art.15:” **Rafforzamento delle Misure Antincendio**”;

**Rilevato** che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti o sboscati infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

**Ritenuto** di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del Territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S.

**Seguenti:**

--Arma del Carabinieri -Pronto Intervento tel. 112

--Comando locale Polizia Municipale tel. 0922-981993

--Ufficio Tecnico Comunale tel. 0922-980201

## ORDINA

**In via contingibile e urgente, al fine di dirimere ogni eventuale e potenziale rischio di innesco di incendi**

- **LA PULIZIA**, mediante taglio o sfalcio, delle stoppie, erbacce, cespugli, ramaglie, foglie secche, arbusti o altro materiale combustibile nei terreni e nei giardini privati, nelle aree verdi, incolte, in stato di abbandono o in precarie condizioni di manutenzione, ricadenti in aree boscate, erborate, cespugliate o agricole ovvero costituenti pertinenze di edifici di tipologia diversa (ville, case a schiera, palazzi, case isolate, ecc.), od anche sedi di cantieri edili attivi o in corso di attivazione ovvero abbandonati, tutti questi luoghi posti all'interno del perimetro urbano o confinanti con ambiti urbani, spazi pubblici, immobili pubblici e reti viarie ovvero con ulteriori proprietà di privati;
- **LA PULIZIA E LO SGOMBERO** in tali aree dei residui delle lavorazioni delle coltivazioni e delle attività di taglio e di decespugliamento anzidette o anche operate prima;
- **DI PROVVEDERE** alla recinzione in tali aree in corrispondenza con il confine fronteggiante con ambiti urbani, spazi o immobili pubblici e reti viarie;
- **IL TAGLIO** di siepi vive, erbe, cespugli, rami che si protendono sul confine con ambiti urbani, marciapiedi, spazi e immobili pubblici e reti viarie;
- **CHE** detta attività venga espletata nel più breve tempo possibile e comunque entro il **14 maggio 2024**;
- **CHE** negli spazi a verde, nei terreni e nelle aree agricole e comunque in quelle in discussione, durante il periodo che va dal **15 maggio 2024 al 31 ottobre 2024** non vengano accesi fuochi di qualsiasi genere o tipo tanto meno quelli denominati di pulizia o di manutenzione, né tantomeno usati apparecchi o strumenti o utensili a fiamma libera o elettrici che possano produrre faville o innescare e generare fiamme;
- **NEL PERIODO** dal **15 maggio 2024 al 31 ottobre 2024** è fatto, altresì, obbligo ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoio fissi per uso domestico e non, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 10,00 m, fatte salve le disposizioni che impongono maggiori distanze;
- **DI ASSICURARE** in tali aree, fino al 31 ottobre 2024, il mantenimento delle condizioni suddette volte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo o materiali putrescibili e/o quant'altro possa costituire motivo o veicolo di innesco di incendi;

## DISPONE

**che** i proprietari, i conduttori e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e/o abbandonate, provvedano ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva e di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni;

**che** i proprietari, i conduttori e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze provvedano alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione di rifiuti, covoni di frumento e altri cereali, erbe, ramaglie, foglie, secche o altro materiale combustibile ad anche che possa essere fonte, anche accidentale, di innesco di incendio, mantenendo almeno fino al 31 ottobre 2024 tali condizioni;

**che** i responsabili di strutture produttive artigianali e commerciali provvedano alla rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un potenziale pericolo di incendio. Si ritiene per tali scopi che vengano realizzate adeguate fasce parafuoco lungo l'intero perimetro aziendale, mediante aratura, per un'estensione di almeno 10,00 m per le normali attività produttive in aree urbanizzate e di 20,00 m per le attività di campeggio, villaggi turistici, agriturismo,

alberghi e strutture ricettive di genere. Restano salvi comunque gli obblighi in merito alla dotazione di circostanziati e specifici impianti dispositivi e sistemi antincendio;

**che** vengano realizzati dei viali tagliafuoco non inferiori a 10,00 m in tutti i terreni confinanti con le strade pubbliche e/o private, immobili pubblici e/o privati, sentieri, strade vicinali, ecc.;

**che** i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 ha;

**che** il materiale di risulta delle ripuliture dei terreni come anzidetto nonché quello discendente dalla realizzazione dei viali parafulmine venga adeguatamente smaltito mediante conferimento differenziato presso appositi centri autorizzati, con categorica esclusione del loro abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa o anche in cassonetti o contenitori destinati ai normali rifiuti domestici, pena l'applicazione delle sanzioni di legge di cui al Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

**che** nel corso di dette attività vengano adottati gli opportuni provvedimenti idonei a non generare o innescare focolai d'incendio;

- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme.
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui;

**In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per la finalità espresse sopra, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.**

**Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.**

**E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.**

**che** il Comando di Polizia Municipale è chiamato a vigilare sull'applicazione ed il rispetto da parte dei cittadini della presente Ordinanza Sindacale;

**che** nelle giornate a maggiore rischio incendio, con dichiarazione del livello di allerta "Alto" venga istituito, da parte delle forze di polizia, con il coinvolgimento del Gruppo di Volontariato Comunale di Protezione Civile, un pattugliamento dinamico proficuo ad una efficiente azione di controllo del territorio utile agli avvistamenti ed alle azioni deterrenti all'innescare doloso di fuochi;

**che** In caso di inottemperanza della presente Ordinanza ovvero di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e/o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescare d'incendio, durante il predetto periodo, venga applicata ogni sanzione della legge prevista.

Qualora sia accertata che la mancata osservanza della presente Ordinanza Sindacale possa costituire potenziale pericolo per la Pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

**che** a carico degli inadempienti venga, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice Penale;

**che** copia della presente Ordinanza venga pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente, al Albo pretorio, affissa nei locali pubblici, e venga trasmessa per conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza a:

Al Dirigente dell'U.T.C. IV Settore Ing. Salvatore Acri, di trasmettere tramite Pec copia del presente provvedimento ai seguenti indirizzi:

1. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca;
2. Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento;
3. Al Libero Consorzio di Agrigento;
4. All'ANAS;
5. Al Comando Prov. le Vigili del Fuoco di Agrigento;
6. All' Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Agrigento;
7. Al Servizio Regionale di Protezione Civile di Agrigento;
8. Al Comando della Stazione Carabinieri di Alessandria della Rocca;
9. Al Comando del Distaccamento Forestale di S. Stefano Quisquina;
10. Al Comando della Polizia Municipale di Alessandria della Rocca.

che esecutori della presente Ordinanza sono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, il distaccamento delle Guardie Forestali di S. Stefano Quisquina, la Polizia Provinciale, ed il Comando della Polizia Locale quest'ultimo è altresì incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse entro i termini previsti dall'art. 14 della legge n° 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

#### SANZIONI

Fermo restando le norme previste dagli art. 423, 423 bis e 449 de Codice Penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,09 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.

La sanzione massima, oltre che in caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette, sarà applicata anche per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (art. 40 comma 3° della L.R. 16/96) ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

**Qualora sia accertata che la mancata osservanza della presente Ordinanza Sindacale costituisce potenziale per la Pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.**

La Polizia Municipale e i Carabinieri di Alessandria della Rocca, il distaccamento delle Guardie Forestali di S. Stefano Quisquina e la Polizia Provinciale, ognuno per le proprie competenze ed attribuzioni, restano incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li, 26/04/2024

IL SINDACO

Prof. ssa Giovanna Bubello

